D.D.G. n. 2524

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI
E DELL'IDENTITÀ SICILIANA

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana e le norme legislative e regolamentari sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 sulla semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

VISTA l'art. 7 comma 1 lettera m) della L.R. 15 maggio 2000, n. 10 che attribuisce al Dirigente Generale il potere di decidere sui ricorsi gerarchici proposti contro gli atti ed i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;

VISTO il D.L.vo n. 42/2004 e s.m.i recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, in particolare l'art. 167 "*Ordine di rimessione in pristino o versamento di indennità pecuniaria*" in materia di sanzioni per la realizzazione di opere in violazioni dei vincoli paesaggistici (già art. 15 della L.1497/1939 e art. 164 del D.L.vo 490/99);

VISTA la nota prot. n. 9149 del 17/02/1998, con cui la Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina ha rilasciato Nulla Osta in sanatoria in favore del Sig. XXXXX XXXXX per la realizzazione in assenza di previa autorizzazione di un edificio residenziale in Messina, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, in zona sottoposta a vincolo di notevole interesse a fini paesaggistici, dichiarando lieve pregiudizio alle valenze paesagistiche e subordinando il mantenimento delle opere abusive al pagamento dell'indennità pecuniaria ex art. 15 della L. 1497/1939 (attuale art. 167 del D.L.vo 42/2004);

VISTO il D.D.S. n. 749 del 18/03/2015, notificato in data 14/04/2015 con nota prot. n. 16968 dell'08/04/2015, con cui è stato ingiunto al Sig. XXXXXXXX in qualità di attuale proprietario il pagamento dell'indennità pecuniaria per l'importo di € 13.895,61, come determinata dalla Soprintendenza con perizia di stima prot. n. 37 dell'08/01/2015;

VISTO il ricorso gerarchico del 13/05/2015 promosso dal Sig. XXXXXXXX avverso il citato provvedimento ai fini della relativa revoca per i motivi più avanti riassunti;

CONSIDERATO che il ricorso gerarchico è stato trasmesso in data 13/05/2015 con modalità difformi da quelle prescritte dall'art. 3 del D.P.R. 68/2005 in quanto non indirizzato e consegnato alla casella di posta certificata di questo Dipartimento bensì a caselle di posta ordinaria dello stesso, per cui la trasmissione come sopra effettuata, priva di ricevuta di consegna certificata equivalente all'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 2, comma 2, del citato D.P.R. n. 1199/1971, è priva di valore legale;

CONSIDERATO che il ricorso gerarchico è stato ritrasmesso in data 25/06/2015, allegato a sollecito, con modalità conformi al citato art. 3 del D.P.R. 68/2005 ma in ritardo rispetto al termine di 30 gg prescritto dall'art. 2, comma 1 del D.P.R. n. 1199/1971, per cui il ricorso è inammissibile;

ESAMINATI comunque i motivi del ricorso come di seguito riassunti:

1.errata quantificazione della sanzione in quanto l'mmobile, già munito di licenza di costruzione n. 3771 del 07/01/1976 e di Nulla Osta della Soprintendenza prot. 6349 del 15/12/1975, sarebbe solo parzialmente abusivo;

2.ogni genere di contestazione in capo agli attuali proprietari sarebbe prescritta essendo trascorsi 17 anni dall'emissione del Nulla Osta prot. 9149 del 17/02/1998 della Soprintendenza;

3.la sanzione è dovuta ai sensi del D.L.vo 42/2004 e del D.L.vo 156/2009, pertanto la sua applicazione ad opere abusive antecedenti violerebbe il principio di irretroattività delle leggi;

4.la sanzione sarebbe stata ingiunta in difetto di legittimazione passiva del ricorrente in quanto non sarebbe trasmissibile agli eredi a norma della L. 689/1981;

5.la quantificazione della sanzione sarebbe avvenuta in difetto di previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90

CONSIDERATO che il ricorso è inammissibile per irregolarità e tardività delle trasmissioni come sopra effettuate e che comunque i suddetti motivi sono tutti infondati per quanto di seguito esposto in corrispondenza di ciascun motivo:

1.La sanzione pecuniaria è calcolata applicando i criteri di calcolo prefissati nel Decreto Interassessoriale 26/09/1997 e nel D.A. n. 6137/1999 ai dati dichiarati dall'interessato con l'istanza di sanatoria e con la documentazione tecnica alla stessa allegata; in base a tali dati la Soprintendenza ha redatto la perizia di stima della sanzione relativa alla costruzione di un fabbricato residenziale a due elevazioni fuori terra oltre mansarda per un volume di € 830,24, coincidente per altro con pari caratteristiche e volume dichiarati con l'istanza di sanatoria presentata presso il Comune di Messina e riportati nelle premesse della concessione edilizia in sanatoria n. 3995 del 22/07/2014. Non risulta che nel tempo siano state prodotte motivate istanze di eventuale correzione dei dati come sopra dichiarati né il ricorrente, a parte la generica affermazione della parzialità delle opere abusive rispetto a quanto precedentemente autorizzato, indica quali delle opere eseguite debbono ritenersi abusive ed assoggettabili a sanzione.

Pertanto, la doglianza che lamenta l'erronea quantificazione della sanzione senza che il ricorrente indichi i diversi criteri e modalità che si dovrebbero applicare è inammissibile, in quanto genericamente affermata, (fra altri, C.G.A. Parere n. 362/2003 del 20/09/2005; C.G.A. Parere n. 266/2003 del 02/11/2005).

2.Gli illeciti amministrativi in materia paesaggistica, ove consistano nella realizzazione di opere senza il prescritto parere dell'Autorità preposta alla gestione del vincolo, hanno carattere di illeciti permanenti pertanto, ove si volesse stabilire l'eventuale termine di decorrenza della relativa prescrizione, dovrebbe assumersi quale termine di decorrenza il giorno in cui è cessata la permanenza. Poichè l'attualità degli illeciti amministrativi in materia paesaggistica ""*viene meno ... solo a seguito di un alternativo fatto: la rimessione in pristino o il pagamento della sanzione irrogata per la commissione di esso"* (fra altre, C.G.A.R.S. sentenza n. 696/11), nulla influiscono ai fini della prescrizione di tale potere né l'avvenuto rilascio del parere favorevole della Soprintendenza né l'avvenuto rilascio della concessione edilizia, come da indirizzo espresso dal C.G.A.R.S. con sentenza, fra altre, n. 554/11, in aderenza al quale il TAR Palermo con sentenza n. 2466/2012 ha ulteriormente ribadito che *"L'esistenza di un parere favorevole alla sanatoria ed alla "permanenza" di un immobile abusivo non comporta, infatti, che dalla data del suo rilascio esso perda automaticamente - siccome considerato*

"sanabile" - la sua connotazione di "immobile abusivo", in quanto "fino al momento del pagamento dell'indennità ed alla conseguente sanatoria dell'abuso, l'immobile per cui è causa continua a connotarsi come "abusivo"; e che parimenti "abusivo" va considerato - fino a quel momento - il suo mantenimento sul territorio". come pure condiviso dal TAR Catania con sentenza n. 1525/2015.

Pertanto e diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, finchè perdura l'illecito il potere repressivo sanzionatorio dell'Amministrazione "*è esercitatile in ogni tempo e senza necessità di motivazione in ordine al ritardo*" come più volte ribadito dal C.G.A.R.S. (fra altre, sentenza n. n. 21/2013 e sentenza n. 143/2014).

3.La comminatoria della sanzione pecuniaria in materia di illeciti paesaggistici è stata prevista già con l'art. 15 della L. 1497/1939, poi trasfusa nell'art. 164 del D.L.vo 490/99 e nel successivo art. 167 del D.L.vo 42/2004 attualmente vigente, pertanto, sussistendo la continuità della previsione sanzionatoria a far data dalla legislazione fondamentale del 1939 a tutt'oggi (fra altre, TAR Palermo, sentenza n. 377/2006, TAR Catania, sentenza n. 1525/2015), la censura di violazione del principio di irretroattività delle leggi è del tutto destituita di fondamento.

4.In relazione all'eccepita intrasmissibilità della sanzione agli eredi ai sensi dell'art. 7 della L. 689/1981, si premette che l'identificazione dell'indennità pecuniaria paesaggistica ex art. 167 del D.L.vo 42/2004 alla sanzione amministrativa non comporta automaticamente che la stessa abbia natura meramente "punitiva" della trasgressione (come le correlate sanzioni penali dell'art. 181 dello stesso decreto) e non invece natura "ripristinatoria" dell'interesse pubblico leso a fronte del vantaggio materiale conseguito mediante la trasgressione. Già l'alternatività della sanzione pecuniaria alla sanzione della demolizione e l'utilizzo delle somme riscosse per finalità di salvaguardia e recupero dei valori paesaggistici offesi, come disposto dal citato art. 167, depongono per il carattere reale restitutorio e non afflittivo della sanzione paesaggistica, per cui l'art. 7 della L. 689/81 non si applica (TAR Toscana, sentenza n. 2553/2002 - TAR Veneto, sentenza n. 526/2004) Sulle stesse argomentazioni, consolidata giurisprudenza ha affermato il principio per cui l'obbligo del pagamento della sanzione prescinde dalla responsabilità soggettiva della trasgressione e che è tenuto a subire le conseguenze della condotta contraria alle norme di tutela del paesaggio non solo l'autore materiale dell'illecito ma, se diverso, anche l'attuale proprietario del bene (ex multis, C.d.S. sentenza 4420/2006, C.G.A.R.S. sentenza n. 1040/2009, TAR Palermo sentenza 14198/2010, C.G.A.R.S.sentenza n. 696/2011).In particolare il C.G.A.R.S. con sentenza n. 718/2013 ha ampiamente argomentato che sia l'obbligo della rimessione in pristino sia l'obbligo del pagamento della sanzione "*incombono, piuttosto che sull'autore dell'abuso, su colui che ne ha l'effettivo godimento come "proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi", ... perché seguono l'opera abusiva interessata, concorrendo in tal modo alla individuazione dei soggetti tenuti al loro adempimento secondo la struttura e la funzione proprie delle c.d. obbligazioni reali*" per cui l'obbligo del pagamento della sanzione ricade su chi, trasgressore, eredi e aventi causa, usufruisce delle opere ancora abusive fintanto che l'avvenuto pagamento non estinguerà l'illegito paesaggistico.

5.In generale, l'applicazione della sanzione paesaggistica prescritta dall'art. 167 del D.L.vo 42/2004 come dalle previgenti norme, non deve essere preceduta da

comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di procedimento attivato ad istanza di parte (Consiglio di Stato, sentenza n. 4631/2013). In particolare, si rappresenta che, come indicato anche nel provvedimento impugnato, l'indennità risarcitoria è stata calcolata previa apposita perizia di stima, a norma dell'art. 167 del D.L.vo n. 42/2004 e s.m.i, e con le modalità di calcolo prescritte dal D.M. 26/09/1997 e dal Decreto Interassessoriale n. 6137/1999 applicate ai dati desunti dalla documentazione prodotta dagli interessati, pertanto mediante precisi riferimenti tecnici, "*il che non comporta l'obbligo della preventiva comunicazione, che avrebbe senso unicamente a fronte di valutazioni discrezionali* ", come dedotto dal TAR Sicilia, Palermo, con sentenza n. 377/2006 ed ulteriormente confermato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 5050/2007 per cui "*gli atti sanzionatori in materia edilizia – attesa la loro natura rigidamente vincolata – non risultano viziati ove non preceduti dalla comunicazione d'avvio del relativo procedimento*". Rimane pertanto del tutto confermato che né per legge né per giurisprudenza è previsto che la redazione della perizia di stima della sanzione avvenga in contradditorio con il destinatario.

D'altro canto, già con il rilascio del Nulla Osta paesaggistico gli interessati sono di fatto a conoscenza della pendenza del procedimento per la quantificazione ed applicazione della sanzione di legge, nulla influendo sulla legittimità dell'azione amministrativa l'avvicendamento di diverse proprietà sull'immobile e la circostanza che gli attuali proprietari non siano venuti tempestivamente a conoscenza di tale pendenza, attenendo la questione alla sola sfera del privato e rimanendo semmai obbligo dello stesso privato fornire notizie all'Amministrazione sulle eventuali novità dello stato di diritto e di fatto dell'immobile in origine dichiarato.

Per tutto quanto sopra i motivi del ricorso, già inammissibile, sono tutti infondati

RITENUTO che il ricorso è inammissibile per irregolare trasmissione mediante p.e.c. del 13/05/2015 e per tardiva trasmissione mediante p.e.c. del 25/06/2015 e che è, comunque, infondato,

DECRETA

ART. 1 Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono qui integralmente riportate, il ricorso gerarchico proposto dal Sig. XXXXXXX avverso il D.D.S. n. 749 del 18/03/2015 è inammissibile e, comunque, infondato.

ART. 3 Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni, decorrenti dalla notifica dello stesso.

Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21 del del 12.08.2014.

Palermo 07-09-2015

Il Dirigente Generale
f.to Gaetano Pennino